



Bruxelles, 29.9.2016
COM(2016) 631 final

2016/0308 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina
che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di
associazione**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

• Motivi e obiettivi della proposta

L'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in appresso "l'accordo"), è stato firmato dalle parti in due tempi, a maggio e a giugno 2014. L'accordo di associazione è stato applicato in via provvisoria e parziale dal 1° novembre 2014. La zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA) è stata applicata in via provvisoria dal 1° gennaio 2016.

Uno degli obiettivi dell'accordo è creare le condizioni di un rafforzamento delle relazioni economiche e commerciali per una graduale integrazione dell'Ucraina nel mercato interno dell'UE, anche con l'istituzione di una zona di libero scambio globale e approfondito secondo quanto previsto dal titolo IV (Scambi e questioni commerciali) dell'accordo e sostenere gli sforzi dell'Ucraina finalizzati a portare a termine il passaggio a un'economia di mercato funzionante, mediante tra l'altro il progressivo ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'Unione.

Al fine di aumentare i flussi commerciali esistenti relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli dall'Ucraina nell'Unione e promuovere il commercio bilaterale e la cooperazione economica con l'Unione, è opportuno concedere all'Ucraina preferenze commerciali autonome supplementari.

Le nuove misure autonome rispetterebbero gli stessi principi di base di quelli sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

Le misure commerciali autonome previste a norma del presente regolamento sono soggette al rispetto degli stessi principi da parte dell'Ucraina.

Si applicano le normali procedure di salvaguardia.

• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Le nuove misure commerciali autonome sarebbero coerenti con l'attuazione dell'accordo di associazione UE-Ucraina, in particolare con l'applicazione provvisoria del titolo IV dell'accordo di libero scambio globale e approfondito a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Recenti accordi di libero scambio negoziati dall'Unione europea (in particolare con il Perù e la Colombia, con l'America centrale, con il Vietnam e con il Canada) hanno inoltre già fornito un accesso illimitato in esenzione dai dazi per taluni prodotti agricoli disciplinati dal presente regolamento.

• Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'Unione europea ha finora sostenuto la stabilizzazione politica ed economica dell'Ucraina e il consolidamento delle riforme, in particolare nei settori della giustizia e della lotta alla corruzione, di rafforzamento della capacità della pubblica amministrazione e di decentramento. Un ampio pacchetto di sostegno, pari a 12,8 miliardi di EUR, include un'assistenza macrofinanziaria nonché un gran numero di progetti di assistenza tecnica e

finanziaria dotati di misure speciali annuali, nonché l'assistenza fornita dalla BEI, tra le altre istituzioni finanziarie internazionali, all'attuazione dell'accordo di libero scambio globale e approfondito.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

- **Base giuridica**

La base giuridica della presente proposta è l'articolo 207, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

Conformemente all'articolo 3 del TFUE, la politica commerciale comune è definita come competenza esclusiva dell'Unione. Il principio di sussidiarietà non è pertanto applicabile.

- **Proporzionalità**

La presente proposta è necessaria al fine di attuare la politica commerciale comune.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta è conforme all'articolo 207, paragrafo 2, del TFUE che prevede misure per l'attuazione della politica commerciale comune. Non esiste nessun altro strumento giuridico che potrebbe essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

Non pertinente.

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

Le consultazioni dei portatori di interessi sono state realizzate nell'ambito della valutazione dell'impatto della sostenibilità, commissionata dalla DG Commercio nel 2007 e integrata nel processo negoziale per l'accordo di libero scambio globale e approfondito. La misura deve essere inoltre adottata in codecisione. Sarà pertanto esaminata dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo.

- **Assunzione e uso di perizie**

Non pertinente.

- **Valutazione d'impatto**

In considerazione della difficile situazione economica dell'Ucraina, è importante che il regolamento entri in vigore il più presto possibile. Non è stata pertanto effettuata una valutazione d'impatto per la misura in questione. Le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali dell'accordo sono state tuttavia sottoposte alla valutazione d'impatto della sostenibilità di cui sopra. Tale valutazione ha confermato che l'attuazione delle disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali avrebbe un impatto economico positivo per l'Unione europea e per l'Ucraina.

- **Efficienza normativa e semplificazione**

La misura non aumenta l'onere normativo per le imprese.

- **Diritti fondamentali**

Le nuove misure autonome rispetterebbero gli stessi principi di base di quelli sanciti nell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina. In particolare, l'articolo 2 dell'accordo di associazione con l'Ucraina stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo.

3. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'Unione europea constaterà una perdita in termini di entrate doganali pari a meno di 50 milioni di EUR all'anno, con un impatto molto limitato sulle risorse proprie dell'UE. Il valore dei dazi non riscossi sull'importazione di prodotti industriali rappresenterà il 20% circa del totale.

4. ALTRI ELEMENTI

- **Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione**

Le informazioni online sull'uso di contingenti tariffari relativi all'agricoltura sono disponibili in appositi siti web della Commissione europea.

- **Documenti esplicativi (per le direttive)**

Non pertinente.

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

In considerazione della difficile situazione economica e dell'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione europea, la misura è volta ad aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e ad accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina.

Le misure commerciali autonome saranno concesse sotto forma di contingenti a dazio zero per alcuni prodotti agricoli oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione su svariati prodotti industriali.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

concernente l'introduzione di misure commerciali autonome temporanee per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) l'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra¹, costituisce la base delle relazioni tra l'Unione e l'Ucraina. Il titolo IV relativo agli scambi e alle questioni commerciali è applicato in via provvisoria dal 1° gennaio 2016². Nel preambolo le parti dell'accordo di associazione hanno espresso il loro desiderio di rafforzare e ampliare le relazioni in una forma ambiziosa e innovativa.
- (2) In considerazione dell'impegno di riforma economica intrapreso dall'Ucraina, e allo scopo di sostenere lo sviluppo di relazioni economiche più strette con l'Unione europea, è opportuno aumentare i flussi commerciali relativi all'importazione di alcuni prodotti agricoli e accordare concessioni sotto forma di misure commerciali autonome per determinati prodotti industriali selezionati, in linea con l'accelerazione della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali tra l'Unione europea e l'Ucraina.
- (3) Le misure commerciali autonome sarebbero concesse sotto forma di contingenti a dazio zero per i prodotti elencati negli allegati I e II oltre ai contingenti tariffari preferenziali previsti dall'accordo, nonché di eliminazione parziale o totale dei dazi all'importazione sui prodotti industriali elencati nell'allegato III.
- (4) Al fine di prevenire rischi di frode, l'ammissione al beneficio degli ulteriori contingenti a dazio zero dovrebbe essere subordinata al rispetto da parte dell'Ucraina delle norme relative all'origine dei prodotti in questione e delle procedure correlate nonché alla partecipazione a una stretta collaborazione amministrativa con l'Unione europea ai sensi dell'accordo.
- (5) L'Ucraina è tenuta ad astenersi dall'introdurre nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché

¹ GU L 161 del 29.5.2014, pag. 3.

² Decisione 2014/668/UE del Consiglio del 23 giugno 2014 (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti o dall'introdurre altre restrizioni. In caso di mancato rispetto di tali condizioni, la Commissione europea dovrebbe avere il potere di sospendere temporaneamente la totalità o una parte delle misure commerciali autonome.

- (6) È necessario provvedere alla reintroduzione dei dazi ordinari della tariffa doganale comune per le importazioni di tutti i prodotti che provocano o rischiano di provocare gravi difficoltà a produttori dell'Unione europea di prodotti simili o in diretta competizione, previa indagine effettuata dalla Commissione europea.
- (7) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione che le consentano di sospendere temporaneamente i regimi preferenziali istituiti dal presente regolamento e di introdurre misure correttive nei casi in cui il presente regolamento incida sul mercato dell'Unione. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio³.
- (8) I contingenti tariffari sono gestiti dalla Commissione a norma degli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione⁴, ad eccezione di quelli per determinati prodotti agricoli che sono gestiti dalla Commissione in conformità all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio⁵.
- (9) L'articolo 2 dell'accordo di associazione stabilisce che il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali e il rispetto del principio dello Stato di diritto costituiscono elementi essenziali di tale accordo. È opportuno introdurre la possibilità di sospendere temporaneamente le preferenze in caso di mancato rispetto dei principi fondamentali dei diritti umani, della democrazia e dello Stato di diritto da parte dell'Ucraina.
- (10) In considerazione della difficile situazione economica in Ucraina, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Regimi preferenziali e accesso ai contingenti tariffari

1. I prodotti elencati negli allegati I e II sono ammessi all'importazione nell'Unione europea entro i limiti dei contingenti tariffari dell'Unione stabiliti in tali allegati.

³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

⁴ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

⁵ Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

2. I contingenti tariffari per i prodotti elencati nell'allegato I sono gestiti dalla Commissione in conformità agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione del 24 novembre 2015.
3. I contingenti tariffari per determinati prodotti agricoli di cui all'allegato II sono gestiti dalla Commissione secondo le norme stabilite conformemente all'articolo 184 del regolamento (UE) n. 1308/2013.
4. I dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti industriali originari dell'Ucraina si applicano in conformità all'allegato III.

Articolo 2

Condizioni di ammissione ai regimi preferenziali

L'ammissione al beneficio dei contingenti tariffari di cui all'articolo 1 è subordinata alle seguenti condizioni:

- a) rispetto delle norme relative all'origine dei prodotti e delle procedure correlate, conformemente all'accordo di associazione, e in particolare al protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa e del protocollo II relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
- b) astensione da parte dell'Ucraina dall'applicare alle importazioni originarie dell'Unione nuovi dazi od oneri aventi effetto equivalente, nuove restrizioni quantitative o misure aventi effetto equivalente, nonché dall'aumentare i dazi o gli oneri vigenti e dall'introdurre altre restrizioni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento;
- c) rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, e rispetto del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2 dell'accordo di associazione.

Articolo 3

Sospensione temporanea

La Commissione, qualora riscontri prove sufficienti del mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 2, può sospendere la totalità o una parte dei regimi preferenziali previsti dal presente regolamento, secondo la procedura di cui all'articolo 5, paragrafo 2.

Articolo 4

Clausola di salvaguardia

1. Qualora un prodotto originario dell'Ucraina sia importato a condizioni tali da danneggiare o da minacciare di danneggiare gravemente un produttore dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti, per detto prodotto i dazi della tariffa doganale comune possono essere ripristinati in qualsiasi momento dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
2. In seguito alla richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione adotta una decisione formale relativa all'avvio di un'inchiesta entro un termine ragionevole. Se decide di avviare un'inchiesta, la Commissione pubblica un avviso nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* annunciandone l'apertura. L'avviso

contiene una sintesi delle informazioni ricevute e precisa che tutte le informazioni pertinenti devono essere comunicate alla Commissione. L'avviso fissa inoltre il termine, che non supera i quattro mesi dalla data di pubblicazione dello stesso, entro il quale le parti interessate possono rendere noto il proprio parere per iscritto.

3. La Commissione raccoglie tutte le informazioni che considera necessarie e può verificare le informazioni ricevute con l'Ucraina o con qualsiasi altra fonte pertinente. Essa può essere assistita da funzionari dello Stato membro sul cui territorio potrebbero essere effettuate verifiche, sempreché tale Stato ne abbia fatto richiesta.
4. Nel considerare l'eventuale esistenza di gravi danni la Commissione tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi relativi ai produttori dell'Unione nella misura in cui siano disponibili informazioni:
 - quota di mercato,
 - produzione,
 - scorte,
 - capacità di produzione,
 - utilizzo degli impianti,
 - occupazione,
 - importazioni,
 - prezzi.
5. L'inchiesta è completata entro sei mesi dalla pubblicazione dell'avviso di cui al paragrafo 2. La Commissione, in circostanze eccezionali, può prorogare tale periodo secondo la procedura di cui all'articolo 5.
6. La Commissione adotta una decisione entro tre mesi, secondo la procedura di cui all'articolo 5. La decisione entra in vigore entro un mese dalla pubblicazione.
7. Qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile l'inchiesta, la Commissione, dopo averne informato il Comitato, può applicare le misure preventive strettamente necessarie.

Articolo 5

Procedura di comitato

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, paragrafo 2, e dell'articolo 4 del presente regolamento, la Commissione è assistita dal comitato del codice doganale istituito dall'articolo 248 bis del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica per tre anni.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo
Il presidente

Per il Consiglio
Il presidente

**SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA PER LE PROPOSTE DI ATTI AVENTI
UN'INCIDENZA DI BILANCIO LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ALLE ENTRATE**

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'introduzione di misure commerciali autonome per l'Ucraina che integrano le concessioni commerciali disponibili nel quadro dell'accordo di associazione

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: Capitolo 12, articolo 120 (dazi doganali)

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2016: 18 465,30 milioni di EUR

3. INCIDENZA FINANZIARIA

Nessuna

La proposta, priva di incidenza finanziaria sulle spese, ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate ⁶	2016	2017
Articolo 120	0	35,3

Situazione a seguito dell'azione					
Linea delle entrate	2016	2017	2018	2019	2020
Articolo 120	18 465,30	18 430	18 430	18 430	

4. MISURE ANTIFRODE

La legislazione doganale dell'Unione europea ha lo scopo di assicurare la corretta applicazione di tutte le misure doganali dell'UE, comprese le preferenze tariffarie stabilite nel presente regolamento, che disciplina inoltre l'applicazione delle necessarie disposizioni dell'accordo di associazione tra l'UE e l'Ucraina, l'applicazione del protocollo I relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa nonché dei rispettivi allegati, e la possibilità, dopo consultazioni, di una revoca temporanea delle preferenze tariffarie in caso di frodi e irregolarità riguardanti il trattamento preferenziale.

⁶ Per quanto riguarda le risorse proprie tradizionali (dazi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), gli importi indicati devono essere al netto del 25% delle spese di riscossione.

5. ALTRE OSSERVAZIONI

Questa stima si basa su calcoli interni.